

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OMISSIS

stipulato

- 1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, rilascia alla società Belli Gianpaolo e Gilberto snc la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico con un chiosco adibito alla vendita di prodotti alimentari in C.C. Trento, piazza A. Vittoria, per mq. 20,00 (metri lineari 5,00 x 4,00), come da planimetria allegata.

- 2) Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente concessione si intende regolarizzata l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.01.2022 fino alla data della sottoscrizione del medesimo. Le parti stabiliscono altresì che la presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al 31.12.2032.

- 3) Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14.04.2021, n. 42 e ss.mm.ii.
L'Amministrazione comunale ha il potere di revocare la concessione alla luce di sopravvenute nuove valutazioni dell'interesse pubblico e nel caso di sopravvenuta modifica della disciplina in materia, che imponga alle amministrazioni concedenti di ricorrere alle procedure selettive del privato concessionario con gara ad evidenza pubblica.
Considerato che in materia di rinnovo delle concessioni, per i diversi interventi normativi e giurisprudenziali non vi è stabilità e certezza dei rapporti giuridici, non vi può essere affidamento del privato sul provvedimento a sé favorevole e pertanto in nessun caso l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere un indennizzo e/o risarcimento.

- 4) La concessione è subordinata all'osservanza delle norme per la tutela della strada e per la circolazione.

- 5) Sulla predetta area il Concessionario potrà mantenere il chiosco attualmente esistente. In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione del chiosco installato, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà

sottoposto all'approvazione dei Servizi comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie.

- 6) Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito "canone") annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.

- 7) In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.
La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune. La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.
Dovrà inoltre essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.

- 8) E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.

- 9) Il Concessionario si impegna ed obbliga a mantenere in efficienza il chiosco a propria cura e spese; la concessione viene rilasciata a tutto rischio e pericolo del Concessionario e pertanto l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa del chiosco di cui trattasi.

- 10) Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, calcolato sulla base delle tariffe vigenti, da versarsi in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno o, in alternativa, per importi superiori a euro 1.500,00 riferiti alla singola concessione, in quattro rate trimestrali di eguale importo (al netto degli arrotondamenti), aventi scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, così come previsto dall'art. 53, comma 3, del vigente Regolamento.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone alle scadenze stabilite, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4 del Regolamento.

Per l'anno 2024 il canone dovuto ammonta a euro 5.127,23 e, come previsto dall'art. 53, comma 1, del Regolamento, è già stato corrisposto.

In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere ed al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni danno e spesa.

11) Il Concessionario prende atto ad ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della concessione, sia in caso di voltura della concessione che in caso di risoluzione del rapporto con rimozione del chiosco, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui al presente disciplinare ed in tal senso non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale, ai fini del pagamento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà del manufatto oggetto di concessione.

Per poter attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune di Trento.

12) A garanzia dell'esatto adempimento di tutto quanto disposto nel presente atto, nonché del pagamento del canone, il Concessionario ha costituito idoneo deposito cauzionale dell'importo di Euro 4.000,00, mediante versamento in contanti. Tale cauzione rimane valida fino al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di idoneo nulla – osta, a seguito di accertamento del ripristino a regola d'arte del suolo precedentemente occupato, anche in caso di manutenzione/spostamento del chiosco.

13) Non sono ammessi sconfinamenti rispetto alla superficie regolarmente concessa. In caso contrario, l'occupazione sarà considerata abusiva e si procederà con l'applicazione delle sanzioni e delle indennità previste dall'art. 56 comma 1 del vigente Regolamento. L'eventuale occupazione di ulteriori aree in prossimità del chiosco sono possibili solo previa specifica ulteriore concessione di suolo pubblico da richiedere al Servizio comunale competente.

14) L'area interessata deve essere sempre mantenuta pulita e ordinata. terminate le attività quotidiane di vendita, il Concessionario dovrà provvedere a sgomberare il suolo pubblico dai rifiuti prodotti.

15) Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento, pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del medesimo.

16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

17) Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

Belli Gilberto e Gianpaolo s.n.c.
Piazza A. Vittoria

